



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. 1841
S 190/3

Roma,

25 LUG. 2008.

(All. 1)

- ALLE OO.SS. DEL PERSONALE DIRETTIVO E
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.
- F. VVF CISL
 - AP VVF
 - S.I.N.DIR. VVF
 - FP CGIL VVF
 - UIL PA VVF
 - USPPI - DIRIGENTI

LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione riunione.

Come preannunciato nelle vie brevi, si conferma che il giorno 30 luglio p.v. alle ore 16.00, presso la Sala Riunioni di questo Dipartimento, si terrà l'incontro concernente il regolamento sulle "Modalità di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi, alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici ed alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", di cui si trasmette l'unita bozza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Dott.ssa A. Scolamiero)

BOZZA

Decreto ministeriale n.
datato

Regolamento recante "Modalità di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi, alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici ed alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Visto il Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";

Considerato che, ai sensi degli articoli 41, 53 e 62 del citato Decreto legislativo, occorre individuare mediante Regolamento ministeriale le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli in epigrafe, le modalità di svolgimento dei concorsi stessi ed i titoli valutabili al fine della formazione della graduatoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante "Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;

[Visto il Regolamento, recante "Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso attraverso concorsi pubblici ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";]

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. datata, a norma dell'articolo 17 della citata legge n. 400.

ADOTTA

il seguente Regolamento:

Art. 1

Accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttivi dei vigili del fuoco.

1. Alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttivi dei vigili del fuoco si accede mediante concorso pubblico.

Art. 2**Ripartizione per specializzazioni dei posti messi a concorso**

1. I bandi di concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi e dei direttivi medici possono prevedere una ripartizione dei posti messi a concorso tra diverse specializzazioni, richieste in relazione a particolari esigenze dell'Amministrazione. In tale ipotesi, i candidati dovranno indicare nella domanda di partecipazione la specializzazione per la quale intendono concorrere.

Art. 3**Prova preselettiva**

1. L'ammissione dei candidati alle prove d'esame può essere subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti su materie indicate nel bando di concorso.

4. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7 comma 2bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come introdotto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n.693.

5. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati.

6. Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva, è predeterminato nel bando di concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

7. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.

8. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 4**Prove di esame e graduatoria di merito dei concorsi a **vice direttore****

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da un colloquio.

2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di un elaborato su un argomento di scienza e/o tecnica delle costruzioni e di un elaborato su un argomento indicato nel bando di concorso. Accederanno al successivo colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi).

3. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su quelle indicate nel bando di concorso.

4. La prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi).

5. A conclusione delle prove di esame, la Commissione stila la graduatoria di merito dei candidati, determinata dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nella prova orale. A parità di punteggio saranno valutati i titoli di cui al successivo articolo.

Art. 5

Vice direttore: titoli

1. I titoli ammessi, a parità di punteggio, alla valutazione di cui all'art. 41, 3° comma, del Decreto lgs. 217/05, con a fianco indicato il punteggio attribuito, sono i seguenti:

A1) Titoli di studio attinenti alle funzioni del ruolo

Dottorato di ricerca	punti 2,0
Diploma di specializzazione post-universitario rilasciato dalle università	punti 1,5
Altra laurea magistrale di cui alla lettera d) comma 1 dell'art. 41 del D.lgs 217/05	punti 1,0

A2) Titoli di studio non attinenti alle funzioni del ruolo

Laurea magistrale	punti 0,5
-------------------	-----------

Art. 6

Prove di esame e graduatoria di merito dei concorsi per titoli ed esami a vice direttore medico

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da un colloquio.
2. Le prove scritte consisteranno nello svolgimento di un elaborato su un argomento di medicina clinica e di un elaborato su un argomento indicato nel bando di concorso. Accederanno al successivo colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi).
3. Il colloquio verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su quelle indicate nel bando di concorso.
4. La prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi).
5. A conclusione delle prove di esame, la Commissione stila la graduatoria di merito dei candidati, determinata dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, dal voto conseguito nella prova orale, nonché dai titoli di cui al successivo articolo.

Art. 7

Vice direttore medico: titoli

1. I titoli ammessi alla valutazione di cui all'art. 53, 3° comma, del Decreto lgs. 217/05, con a fianco indicato il punteggio attribuito, sono i seguenti:

A) TITOLI DI STUDIO**A1) Titoli di studio attinenti alle funzioni del ruolo**

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. diploma di specializzazione | punti 3,5 |
| 2. dottorato di ricerca | punti 2,0 |
| 3. master universitario di II livello | punti 0,8 |

A2) Titoli di studio non attinenti alle funzioni del ruolo

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. laurea magistrale | punti 0,8 |
|----------------------|-----------|

I punteggi sono cumulabili tra loro fino ad un massimo di punti 6,0

B) TITOLI DI CARRIERA.

Sono valutabili I titoli di carriera relativi ad incarichi di medico presso le strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espletati nell'ultimo quinquennio dalla data di scadenza del bando. Detti titoli comportano l'attribuzione di un punteggio pari a 1,0 per ciascun anno di attività, fino ad un massimo di punti 3.

C) QUALIFICAZIONI.

L' idoneità all'esercizio professionale in regime di convenzione con il servizio di Medicina generale, rilasciata a seguito della frequenza dei corsi di formazione in Medicina generale, organizzati dalle Regioni e dalle Aziende Unità sanitarie locali, comporta l'attribuzione di un punteggio pari a 1 .

Art. 8

Prove di esame e graduatoria di merito dei concorsi per titoli ed esami a **vice direttore ginnico-sportivo**

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da un colloquio.
2. Le prove scritte consisteranno nello svolgimento di un elaborato su un argomento di teoria e metodologia dell'allenamento e di un elaborato su un argomento indicato nel bando di concorso. Accederanno al successivo colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi).
3. Il colloquio verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su quelle indicate nel bando di concorso.
4. La prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi).

5. A conclusione delle prove di esame, la Commissione stila la graduatoria di merito dei candidati, determinata dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, dal voto conseguito nella prova orale, nonché dai titoli di cui al successivo articolo.

Art. 9

Vice direttore ginnico-sportivo: titoli

1. I titoli ammessi alla valutazione di cui all'art. 62, 3° comma, del Decreto lgs. 217/05, con a fianco indicato il punteggio attribuito, sono i seguenti:

A) TITOLI DI STUDIO

A1) Titoli di studio attinenti alle funzioni del ruolo

- | | |
|---|-----------|
| 1. dottorato di ricerca | punti 2,0 |
| 2. diploma di specializzazione alla scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) | punti 1,5 |
| 3. altra laurea magistrale di cui alla lettera d) comma 1 dell'art. 62 del Dlgs 217/05 | punti 1,0 |
| 4. master universitario di II livello | punti 0,8 |

A2) Titoli di studio non attinenti alle funzioni del ruolo

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. laurea magistrale | punti 0,5 |
|----------------------|-----------|

I punteggi sono cumulabili tra loro fino ad un massimo di 5,0.

B) QUALIFICAZIONI.

La qualifica di tecnico di federazioni sportive nazionali, purché relativa a specialità sportive di interesse del Corpo nazionale, comporta, ciascuna, l'attribuzione di un punteggio fino a punti 0,2 in relazione ai livelli specifici previsti da ciascuna federazione (livelli di base per punti 0,05, intermedio per punti 0,1 o avanzato per punti 0,2), fino a un massimo di 0,6 punti.

Non sono cumulabili tra loro i diversi livelli inerenti una stessa specialità sportiva; è valutato solo quello che dà luogo al maggior punteggio.

Art. 10

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, che sovrintende anche alle operazioni relative alla prova preselettiva, è nominata con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile. Essa è presieduta per i concorsi a vice direttore da un Dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in posizione di quiescenza, mentre per quelli a vice direttore medico e vice direttore ginnico sportivo da un Dirigente generale, anche in quiescenza, del Dipartimento dei vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile ed è composta, da un numero di componenti, esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a due. Alla commissione possono essere aggregati componenti aggiunti per la prova di informatica e di lingua straniera.

2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, purché in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile.

3. In relazione al numero dei candidati, la Commissione può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria, unico restando il Presidente.

4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del Presidente, di uno o più componenti e del Segretario della Commissione, può essere prevista la nomina dei relativi supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della Commissione medesima o con successivo provvedimento.

Art. 11

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. **A) vice direttore:** nell'ipotesi in cui il bando di concorso abbia disposto la ripartizione dei posti tra più specializzazioni, l'Amministrazione redigerà in un unico decreto le graduatorie finali per ciascuna specializzazione, sempre tenendo conto della riserva dei posti prevista dal 4° comma dell'art. 41 del Decreto lgs. 217/05, delle altre riserve di legge e, a parità di merito, dei titoli di cui all'art. 5 nonché dei titoli di preferenza.

2. **B) vice direttore medico:** nell'ipotesi in cui il bando di concorso abbia disposto la ripartizione dei posti tra più specializzazioni, l'Amministrazione redigerà in un unico decreto le graduatorie finali per ciascuna specializzazione, sempre tenendo conto della riserva dei posti prevista dal 4° comma dell'art. 53 del Decreto lgs. 217/05, delle altre riserve di legge e, a parità di merito, dei titoli di preferenza.

3. **C) vice direttore ginnico sportivo:** l'Amministrazione redigerà la graduatoria finale tenendo conto della riserva dei posti prevista dal 4° comma dell'art. 62 del Decreto lgs. 217/05, delle altre riserve di legge e, a parità di merito, dei titoli di preferenza.

4. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è approvata la graduatoria finale del concorso ovvero le graduatorie per ciascuna specializzazione, e sono dichiarati vincitori i candidati sino alla copertura di posti messi a concorso.

Art. 12

Accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali

1. Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui all'art. 11 del presente decreto, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nelle qualifiche di cui sopra, l'assunzione dei candidati idonei è subordinata, comunque, all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente articolo.

2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, stabiliti dalla normativa vigente, ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio anche di tipo tossicologico e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E' facoltà dell'amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.

3. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, e da quattro medici. La commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari

di natura specialistica. Si applica, ove ritenuto opportuno, l'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

5. In relazione al numero dei candidati, la commissione può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello della commissione originaria.

6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, può essere prevista la nomina dei relativi supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

7. Il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 13

Disposizioni particolari

1. I vincitori dei concorsi a vice direttore sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di due anni, secondo quanto prescritto dall'art. 42 del citato D. lgs. 217/05.

2. I vincitori dei concorsi a vice direttore medico sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di sei mesi, secondo quanto prescritto dall'art. 54 del citato D. lgs. 217/05.

3. I vincitori dei concorsi a vice direttore ginnico-sportivo sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di sei mesi, secondo quanto prescritto dall'art. 63 del citato D. lgs. 217/05.

4. Al personale assunto ai sensi del presente regolamento, si applica la disposizione dell'articolo 35, comma 5bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 14

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Decreto, si applicano le disposizioni del citato Decreto legislativo n. 217/05 e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

2. Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO
Maroni

N.B. nel bando per direttori medici inserire nelle materie d'esame medicina dello sport.